

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI AVELLINO  
IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE**

N. omissis/2014 Ruolo Gen. Esec.

Il G.E.,

sciogliendo la riserva;

vista l'istanza proposta dagli esecutati con cui si chiede la sospensione del procedimento per l'avvenuta proposizione della domanda di concordato preventivo; letti gli atti;

rilevato preliminarmente che il privilegio processuale riconosciuto dalla legge al titolare del credito fondiario (art. 41, d.lgs. 385/1993) non opera nei confronti del debitore ammesso al concordato preventivo. Infatti, la disposizione dettata dall'art. 168 L.F., nel vietare ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore ammesso al concordato preventivo, non contempla deroghe, a differenza dell'art. 51 L.F. che, nel prevedere analogo divieto quanto ai beni compresi nel fallimento, fa salve le diverse disposizioni di legge;

-che dalle risultanze della visura camerale emerge che la società esecutata in data 21-12-2017 ha depositato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 comma 6 L.F e che con decreto dell'8-1-2018 il Tribunale ha assegnato il termine per il deposito della proposta e del piano;

-che, stante la pendenza del procedimento di concordato preventivo, il procedimento esecutivo va sospeso a norma dell'art. 168 L.F. sino al passaggio in giudicato del decreto di omologa relativamente ai beni di proprietà della società esecutata e dei soci illimitatamente responsabili, (omissis), mentre non vi è alcuna ragione ostativa al prosieguo della procedura sui beni di (omissis), estraneo alla procedura concorsuale in quanto non riveste la qualità di socio della società in concordato;

**PQM**

dispone la sospensione del procedimento sino all'eventuale omologa del concordato preventivo, relativamente ai beni della Società s.n.c. e dei soci in premessa indicati.

Fissa per la decisione sull'istanza di vendita dei beni di (omissis) l'udienza del 15.10.18

Si comunichi  
Avellino, 8/5/2018

Il G.E.  
Dott. Gaetano Guglielmo

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*